

REGOLAMENTO

PER L'USO DEL GONFALONE, DELLE BANDIERE E NECROLOGI DI PARTECIPAZIONE AL LUTTO



*Adottato con deliberazione consiliare
n. 12 in data 18 maggio 2006*

INDICE

Art. 1 - Contenuto del regolamento	pag. 3
Art. 2 - Gonfalone civico - Stemma	pag. 3
Art. 3 - Luogo di custodia	pag. 3
Art. 4 - Uso del gonfalone	pag. 3
Art. 5 - Presenza del gonfalone	pag. 3
Art. 6 - Collocazione del gonfalone	pag. 4
Art. 7 - Cerimonie religiose	pag. 4
Art. 8 - Processioni religiose e cortei funebri	pag. 4
Art. 9 - Portagonfalone e scorta	pag. 5
Art. 10 - Distintivo del Sindaco	pag. 5
Art. 11 - Esposizione della bandiera nazionale con il gonfalone o vessillo del Comune	pag. 5
Art. 12 - Uso dello stemma	pag. 5
Art. 13 - Regole per l'esposizione delle bandiere	pag. 6
Art. 14 - I necrologi di partecipazione al lutto	pag. 6
Art. 15 - Tutela del gonfalone e dello stemma	pag. 6
Art. 16 - Norme di rinvio	pag. 7
Art. 17 - Entrata in vigore	pag. 7

Art. 1
Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la presenza del gonfalone comunale in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni civili, patriottiche religiose, o altri avvenimenti che, assumendo significato di adesione e solidarietà dell'intera comunità, richiedono la partecipazione dell'Amministrazione comunale. Disciplina altresì l'uso dello stemma del Comune.

Art. 2
Gonfalone civico - Stemma

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Perosa Argentina e con lo stemma.
2. Il gonfalone, emblema ufficiale storico del Comune, è stato autorizzato, ai sensi dei RR.DD. 7 giugno 1943 nn. 651 e 652, con D.P.R. in data 17 maggio 1986 ed è rappresentato da un drappo bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con la iscrizione centrata in argento recante: Comune di Perosa Argentina. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati di argento.

Art. 3
Luogo di custodia

1. Presso la residenza comunale è stabilmente esposto presso la sala consiliare.

Art. 4
Uso del gonfalone

1. L'uso del gonfalone, emblema ufficiale e storico del Comune, la sua esposizione nella sede comunale e l'intervento della Rappresentanza civica del gonfalone stesso, sono disciplinati dalle norme del presente regolamento e da quelle contenute nel D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121, per l'uso della bandiera nazionale e dell'Unione Europea, in quanto applicabili.

Art. 5
Presenza del gonfalone

1. La presenza del gonfalone è prevista nelle cerimonie civili, patriottiche, religiose, nelle pubbliche ricorrenze, in tutte le altre manifestazioni dove è

- stato concesso il Patrocinio del Comune ed ogniqualvolta sia necessario rendere ufficiale le partecipazioni dell'Ente ad una particolare iniziativa.
2. Per altre manifestazioni la presenza del gonfalone viene autorizzata di volta in volta con decisione del Sindaco, tenuto conto dei fini pubblici e degli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.
 3. Il gonfalone deve essere accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 6

Collocazione del gonfalone

1. Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo.
Se alla cerimonia presenza il gonfalone delle Provincia, questo deve avere il posto d'onore a fianco del gonfalone del Comune.
2. Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza.
Se alla cerimonia è presente la bandiera nazionale, il posto d'onore è riservato a questa.
3. Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121 per l'uso delle bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea, da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

Art. 7

Cerimonie religiose

1. Quando la rappresentanza del Comune prende parte a riti nel tempio valdese o a cerimonie religiose in chiesa, il gonfalone civico deve stare alla destra araldica dell'altare, per le alte rappresentanze si darà la precedenza a quella della Provincia (dall'altro lato dell'altare) e alternativamente alle altre bandiere. In ugual modo sarà disposto per la partecipazione alle funzioni religione all'aperto.

Art. 8

Processioni religiose e cortei funebri

1. Nelle processioni religiose il gonfalone seguirà immediatamente il clero, con l'ordine di rappresentanza come previsto al precedente art. 6, mentre le altre rappresentanze, con o senza vessillo, seguiranno a seconda del grado gerarchico.
2. Nei cortei funebri il gonfalone procederà o seguirà il feretro secondo le usanze locali.

Art. 9
Portagonfalone e scorta

1. La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnato dal Sindaco o da altro rappresentante del comune da lui delegato, munito di fascia tricolore.
2. Il gonfalone sarà portato da un vigile urbano o da personale ausiliario designato dal Sindaco.
1. In occasione di cerimonie religiose e patriottiche il gonfalone è scortato, oltre che dagli Agenti di polizia locale, da Rappresentanti delle associazioni locali.

Art. 10
Distintivo del Sindaco

1. Il distintivo del Sindaco consiste nella fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
2. Tale distintivo deve essere portato nelle pubbliche cerimonie, dal Sindaco o dall'Amministratore che lo rappresenta, ai sensi dell'art. 50, comma 12, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000.

Art. 11
Esposizione della bandiera nazionale con il gonfalone o vessillo del Comune

1. In caso di esposizione contemporanea della bandiera nazionale con il gonfalone, spetta al tricolore nazionale il posto d'onore, a destra del vessillo comunale.
2. Se il tricolore nazionale ed il vessillo comunale sono issati su pennoni vicini, la bandiera nazionale deve essere issata per prima ed ammainata per ultima.
In ogni caso, la bandiera nazionale viene posta sul pennone più alto.

Art. 12
Uso dello stemma

1. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.
2. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
3. L'uso dello stemma del Comune può essere autorizzato dal Sindaco, quando egli ne ravvisi l'opportunità e la convenienza.
4. Chi ne fosse autorizzato deve, a richiesta del Comune, dimostrare al Sindaco di farne buon uso.
5. Qualora il Sindaco ravvisi l'improprietà dell'uso dello stemma può revocarne l'autorizzazione all'uso.

Art. 13
Regole per l'esposizione delle bandiere

1. Le bandiere devono essere usate in modo dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso. Né su di esse né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure scritte o lettere di alcun tipo.
2. Quando le bandiere sono due quella nazionale occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
3. Quando sono tre quella nazionale è posta al centro e quella dell'unione europea occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
4. Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta o recare all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.
5. Nelle cerimonie la bandiera italiana deve essere alzata per prima ed ammainata per ultima. Se i pennoni disponibili sono tre e le bandiere da esporre sono due viene lasciato libero il pennone centrale.
6. Il Sindaco, o chi lo sostituisce, può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri Enti, corpi o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.
7. E' comunque effettuata, a mente dell'articolo 6, comma 6 del vigente Statuto Comunale, l'esposizione quotidiana delle bandiere nazionale, europea e regionale nonché della bandiera occitana, quale simbolo della minoranza linguistica cui il Comune appartiene.

Art. 14
I necrologi di partecipazione al lutto

1. I necrologi di partecipazione al lutto e i telegrammi di condoglianze sono autorizzati a nome dell'Amministrazione Comunale nei casi di decesso di:
 - Sindaco, Assessore comunale ed Consigliere Comunale in carica;
 - Sindaci, non più in carica;
2. I telegrammi di condoglianze sono autorizzati a nome dell'Amministrazione Comunale nei casi di decesso di:
 - Assessore comunale ed Consigliere Comunale non più in carica;
 - Dipendente comunale in servizio;
 - Coniugi e parenti di 1° grado (genitori e figli) dei suddetti;
 - Cittadini che hanno ricoperto funzioni pubbliche istituzionali e locali.
3. Nei casi di decesso di amministratori o ex amministratori il gonfalone, secondo quanto disciplinato nel presente regolamento, potrà essere portato per l'estremo saluto a casa dell'amministratore o presso la camera mortuaria e ciò anche se le spoglie mortali sono presso altro comune. Altri casi non previsti nei punti precedenti, mediante apposito atto del Sindaco o di chi lo sostituisce.

Art. 15
Tutela del gonfalone e dello stemma

1. Il Gonfalone e lo stemma sono segni distintivi della personalità dell'ente e sono tutelati nei confronti dei terzi ai sensi dell'art 7 c.c. e dell'art 10 del D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30.

Art. 16
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121.

Art. 17
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi di legge e dello Statuto comunale.
2. L'ufficio di segreteria e gli Organi Istituzionali sono incaricati della esecuzione delle norme del presente regolamento.

ADOTTATO dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 in data 18 maggio 2006

PUBBLICATO all'Albo Pretorio dal 22 maggio 2006 al 5 giugno 2006

DIVENUTO esecutivo il 1° giugno 2006

RIPUBBLICATO all'Albo Pretorio dal 8 giugno 2006 al 22 giugno 2006